

Newsletter n. 1/2015

Reverse Charge nel settore energetico

Con la presente nota, si porta a conoscenza che la Legge n. 190/2014 (di seguito Legge di Stabilità 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, ha esteso l'applicazione dell'inversione contabile (*reverse charge*) ai fini IVA, a taluni ambiti del settore energetico.

In particolare l'art. 1 della citata legge, al comma 629, modificando l'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, amplia la portata del meccanismo del reverse charge, tra l'altro, anche ai casi di:

- ✓ trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra definiti all'art. 3 della Direttiva 2003/87/CE, trasferibili a norma dell'art. 12 della stessa Direttiva (recepita nell'ordinamento interno dal DLgs. 13 marzo 2013 n. 30);
- ✓ trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- ✓ cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore di cui all'art. 7-bis, comma 3, lettera a) del DPR 633/72.oltre che per i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e di certificati relativi al gas ed all'energia elettrica, anche per le cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi – rivenditori, così come definiti dall'art. 7 – bis, comma 3, lettera a del D.P.R. n. 633/72¹.

Per tali cessioni, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario in luogo del cedente, sempre se sia un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

Ai sensi del novellato articolo 17, D.P.R. n. 633/72, nei casi sopra indicati, la fattura emessa dal cedente senza addebito d'imposta e con l'annotazione "inversione contabile", deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota, della relativa imposta e deve essere annotata sia nel registro degli acquisti e sia nel registro delle vendite.

Il pagamento dell'IVA viene riservato al cessionario del servizio, ovvero, nel caso di specie, ad un soggetto passivo la cui principale attività, in relazione all'acquisto di gas e di energia

¹ Quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile.

elettrica, è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile, così come stabilito dal sopra citato art. 7 – bis.

A sostegno di quanto detto, il GSE con una nota pubblicata sul proprio sito internet ha informato gli operatori che per effetto di disposizioni fiscali contenute nella di Legge di Stabilità 2015, le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 nei confronti del GSE per cessione energia elettrica e certificati inerenti l'energia elettrica, dovranno essere assoggettate al regime di *reverse charge* rivestendo il GSE la qualifica di cui all'art. 7 – bis del D.P.R. n. 633/72.

Le disposizioni citate risultano, difatti, già applicabili dall'1.1.2015, non essendo necessaria una specifica autorizzazione da parte dell'Unione Europea

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 7 gennaio 2015

Dott.ssa Francesca Sanseverino
francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.